



DOTT. PASQUALINO PANNISCO
Consulente del lavoro
Revisore legale

AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del lavoro

Treviso, 5 febbraio 2021

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 6 - 2021

Oggetto: SANZIONE PER LAVORO NERO NEL PERIODO EMERGENZIALE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1118/2020, ha trattato una disposizione prevista dal c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), secondo la quale *"nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ..., sono raddoppiate le sanzioni previste"* dall'ordinamento per il c.d. lavoro nero.

Si tratta, in sintesi, di sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Il delicato problema viene affrontato per un caso specifico, riguardante l'applicabilità della norma in situazione di impiego "in nero" esclusivamente di lavoratori che siano in attesa del rilascio del permesso ovvero anche di lavoratori che abbiano già ottenuto il permesso provvisorio nell'ambito della procedura di emersione dei rapporti di lavoro nel contesto emergenziale.

L'INL ritiene estensibile la misura sanzionatoria più grave anche alle ipotesi in cui il lavoratore abbia ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo. Ciò in virtù della *ratio legis* desumibile dalla procedura di regolarizzazione (c.d. emersione), che sta alla base della casistica; tale procedura, infatti, risulta tesa *"ad evitare che l'impiego irregolare dei lavoratori possa impedire la maturazione dei requisiti utili per ottenere la trasformazione del permesso a carattere temporaneo in un permesso per motivi di lavoro, pericolo che potrebbe riguardare in pari misura sia soggetti che siano in attesa del permesso temporaneo, sia soggetti che l'abbiano già ottenuto"*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco